

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 05/07/2024

A tutte le
Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 6

Oggetto: **DECRETO COESIONE: NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO**

RIFERIMENTI

- Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60

IN SINTESI

Il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

Il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. **Decreto Coesione**), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla **promozione dell'occupazione**, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

Di seguito, si analizzano le misure in oggetto fermo restando che per la piena operatività delle stesse occorre attendere l'emanazione dei decreti ministeriali richiamati dalla norma nonché delle circolari operative dell'INPS.

BONUS GIOVANI - ART. 22

L'art. 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo volto a favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Nello specifico, per

- **le assunzioni a tempo indeterminato** o le **trasformazioni** di contratti a termine **a tempo indeterminato**, effettuate **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, di **lavoratori** (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che
- alla data dell'assunzione incentivata, **non hanno compiuto i 35 anni e**
- non sono **mai stati occupati a tempo indeterminato** è possibile fruire dell'**esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel **limite mensile di**

- **650 euro** per **lavoratori occupati** in sedi/unità produttive site **nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno** che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
- **500 euro** per i lavoratori **occupati nelle restanti**

Regioni

- **L'esonero**
- è **garantito** per un **periodo massimo di 24 mesi**,
- **non si applica** ai rapporti di **lavoro domestico e di apprendistato**,

Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino essere già stati assunti in precedenza, per effetto di:

- contratti di **apprendistato non proseguiti** come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - contratti a tempo indeterminato per i quali il **datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell'esonero** in trattazione. In quest'ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.
-
- **non è cumulabile** con **altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, ma è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con la **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa individuati dal decreto per le diverse annualità coinvolte. Compete all'INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi in oggetto, è necessario che:

- siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l'esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

BONUS DONNE - ART. 23

L'art. 23 del Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di "lavoratrici svantaggiate".

Nello specifico, è previsto che ai **datori di lavoro privati** che assumano

- **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**,
- **a tempo indeterminato**,
- **donne** di qualsiasi età,
- **prive di un impiego regolarmente retribuito**
 - **da almeno sei mesi**, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione

europea, e nelle aree, individuate annualmente, di cui all'art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna,

– **da almeno 24 mesi**, ovunque residenti,

è riconosciuto, per un **periodo massimo di 24 mesi**, l'**esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), **nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice** (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

L'esonero

- **non si applica** ai rapporti di **lavoro domestico e di apprendistato**,
- **non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, ma è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con la **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e gli occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nei limiti di spesa individuati dal decreto legge per le diverse annualità coinvolte. Compete all'INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno **definite le modalità attuative dell'esonero**, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI E TRIGGIANI